Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Dopo la sentenza della Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro

La recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 12 aprile n. 1268 in materia di prescrizione dei crediti di lavoro (in *Foro italiano*, aprile 1976, I, pagina 916) giustifica pienamente le perplessità e le preoccupazioni che ha destato sin dalla pubblicazione per la pericolosità dei principi che vi vengono affermati. Per una perfetta comprensione degli esatti termini della questione, anche per i non addetti ai lavori, ci paiono opportune alcune delucidazioni sugli aspetti più strettamente tecnici.

In primo luogo: Che cos'è la prescrizione? E' l'estinzione di un diritto. Stabilisce lo art. 2934 del nostro codice civile, che ogni diritto (tranne quelli indisponibili, e cioè, ad esempio il diritto agli alimenti, quelli della personalità) si estingue, vale a dire si perde, se il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Per stare al tema che ci interessa, la legge stabilisce che il diritto del lavoratore a rivendicare il giusto salario e ogni altra indennità derivante dal rapporto di lavoro si prescrive (cioè si perde) se non viene esercitato entro 5 anni. Ma, da quando comincia a decorrere questo termine? La risposta la fornisce l'art. 2935: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», dal momento cioè in cui il titolare è libero di poterlo esercitare. Ma allora occorre chiedersi: durante il rapporto di lavoro, il lavoratore è veramente libero di far valere il suo diritto?

Il punto in discussione è quindi se la prescrizione decorre o meno durante il rapporto di lavoro. Mentre infatti il codice civile ne stabiliva la decorrenza, la Corte costituzionale — con la famosa sentenza n. 63 del 1966 — aveva dichiarato incostituzionali le norme del codice sul presupposto che il lavoratore, in costanza del rapporto, si trovava in una posizione di debolezza sia per il timore di perdere il posto di lavoro, sia per gli ovvi condizionamenti che il rapporto di subordinazione comporta. Si trattava di una decisione estremamente corretta la quale stabiliva, in definitiva, che il dipendente era in condizioni di far valere i propri diritti solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, quando si ristabilisce e riequilibra il rapporto di forza che, in costanza dell'attività lavorativa, gioca a tutto vantaggio del datore. E solo da quel momento, quindi, comincia a decorrere il termine di prescrizione. In virtù di tale sentenza della Corte costituzionale venivano cancellati dal nostro ordinamento giuridico gli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del codice civile, limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione decorresse durante il rapporto di lavoro. A tale decisione la Corte costituzionale ne ha fatte seguire altre che hanno dato inizio ad un ciclo involutivo e portato avanti un discorso man mano più arretrato.

Così ha cominciato prima con l'affermare che la prescrizione decorre durante il rapporto di lavoro per i dipendenti degli Enti pubblici, anche nel caso in cui il loro rapporto sia regolato dalle stesse norme che disciplinano il rapporto di lavoro con gli imprenditori privati, per giungere ad affermare che, nei casi in cui il timore del licenziamento non esiste perché si applica l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che offre a questi una tutela reale contro il licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione decorre durante il rapporto di lavoro. La sentenza della Corte di cassazione si inserisce a questo punto del processo involutivo stabilendo che il termine di prescrizione decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che nei casi di lavoratori che lavorino alle dipendenze di imprenditori privati che occupino fino a 15 dipendenti, perché ad essi non si applica l'art. 18 dello Statuto. A parte la discutibilità del principio che tende addirittura a privilegiare le grosse aziende nei confronti delle piccole, le maggiori preoccupazioni vengono offerte nella sentenza da un angolo di visuale che, apparentemente di natura strettamente tecnico, si rivela invece immediatamente e fortemente politico.

La Corte di cassazione, infatti non può ne giudicare della costituzionalità delle leggi (se non nella misura in cui può sottoporre simili problemi alla Corte Costituzionale) ne tanto meno, far rivivere norme ormai abrogate. In definitiva la Cassazione e i giudici in genere interpretano ed applicano le leggi, il legislatore le fa, la Corte costituzionale le cancella se in contrasto con i principi costituzionali. Viceversa, con questa sentenza, la Corte di cassazione in sostanza riporta nel nostro ordinamento norme che erano state eliminate dalla Corte costituzionale appropriandosi di una funzione — quella di «fare» le leggi — che non le compete. Non è chi non veda l'estrema pericolosità della iniziativa, in quanto la funzione legislativa spetta esclusivamente a organi politici elettivi e come tali rappresentativi della volontà popolare e non può essere affidata a corpi tradizionalmente separati, a organi burocratici, soprattutto ai massimi livelli, i quali — storicamente — sotto il velo di un'apparente neutralità tecnica hanno svolto una funzione di sostegno a un determinato sistema sociale e alle classi dominanti. Ma anche nel merito, la sentenza della Suprema Corte appare quanto meno discutibile. Inaccettabile appare il principio in base al quale il lavoratore non esercita i suoi diritti contro l'imprenditore *solo* perché ha paura del licenziamento e che quindi, quando sia tutelato dall'art. 18 dello Statuto che gli assicura la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ben può agire contro l'imprenditore per la tutela dei suoi interessi.

Conosciamo tutti di quali mezzi dispone il datore di lavoro; li conosce anche la stessa Corte di cassazione, se è vero che solo poco tempo prima con la sentenza n. 3857 del 17 novembre 1975 aveva affermato che comunque il termine di prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, perché il lavoratore si trova sempre «nella naturale posizione contraente più debole» e «perché le ritorsioni da parte del datore di lavoro... possono assumere le forme più disparate».

Ben conosciamo, infatti, la possibilità di applicare al lavoratore che dà fastidio sanzioni disciplinari spesso ingiustificate, di trasferire quel lavoratore piuttosto che un altro, di discriminarlo nella attribuzione dei superminimi individuali, di bloccargli definitivamente ogni possibilità di carriera. Non solo: è vero che con l'art. 18 dello Statuto il lavoratore illegittimamente licenziato ciene reintegrato nel posto di lavoro, ma di fatto, prima di essere reintegrato (quando questo accade!) è comunque estromesso dall'azienda e privato della retribuzione. Sarebbe interessante, a questo proposito, fare un'indagine statistica per esaminare quanti lavoratori sono riusciti effettivamente a rientrare al posto di lavoro grazie all'art. 18 e quanti — pur avendone diritto — vi hanno dovuto rinunciare perché si sono dovuti cercare un altro lavoro non potendo resistere senza salario neppure per il tempo necessario (ancor oggi nemmeno tanto breve, nonostante l'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro) per esperire il giudizio; perché per gli stessi motivi non pochi sono i lavoratori che hanno preferito in via transattiva monetizzare il diritto alla riassunzione, perché, pur in presenza di sentenze esecutive che riconoscono al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto di tornare in fabbrica sono ancora tanti (e sempre più in aumento) i datori di lavoro che si rifiutano di eseguirle.

Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1268 del 12 aprile 1976 hanno in definitiva così ragionato: il 12 giugno 1970 è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori che si applica a tutte le imprese industriali e commerciali che occupano più di 15 dipendenti. L'art. 18 dello Statuto riconosce al lavoratore ingiustamente licenziato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Pertanto tutti i lavoratori italiani dipendenti da aziende con più di 15 dipendenti, dal 12 giugno 1970 sono diventati liberi. Conseguenza: dal 12 giugno 1970 ogni lavoratore può far valere senza preoccupazioni i suoi diritti, dal 12 giugno '70 comincia a decorrere la prescrizione e quindi, dato che il termine di prescrizione è di cinque anni, tutti i diritti dei lavoratori maturati prima del 12 giugno 1970 sarebbero ormai prescritti. Questo, schematizzando, il discorso della Cassazione. Ma è proprio così? Certo, lo Statuto dei lavoratori ha riconosciuto nuovi diritti ai lavoratori. Ma da questo passare poi ad affermare che con l'art. 18 il lavoratore italiano è diventato di colpo «libero», che di colpo ha cessato di essere il contraente più debole del rapporto di lavoro, ci passa un abisso.

Non per amore di polemica ma per rispetto della verità, sentiamo il dovere di ricordare che nello stesso numero della rivista *Foro Italiano* in cui appare questa sentenza sulla prescrizione, a poche pagine di distanza (pagina 1136) è pubblicata un'altra sentenza con cui la stessa Corte di cassazione ha affermato che l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori non è suscettibile di «esecuzione in forma specifica»: il che significa che il datore di lavoro ha il diritto di non rispettare le sentenze dei giudici che gli ordinano di riassumere il dipendente ingiustamente licenziato, il diritto cioè di non reintegrarlo nel posto di lavoro. Questa circostanza avrebbe dovuto far riflettere la Corte di cassazione a non sopravvalutare il ruolo, sia pur importantissimo, che gioca l'art. 18 in tema di risoluzione del rapporto di lavoro. Una norma, che, non si dimentichi, non ha la tutela di una sanzione penale come quella, per intenderci, che ha l'art. 28 e che costituisce, anche se lieve, pur sempre una remora.

Parlare di garanzia della stabilità del posto di lavoro, in queste condizioni, significa fare un discorso tecnico ed astratto chiudendo gli occhi sulla realtà sociale. La decisione della Corte di cassazione crea quindi una situazione nuova e pericolosa per i diritti dei lavoratori. Se è vero infatti che essa potrà essere rivista dalla stessa Corte di cassazione che potrà mutare orientamento, e che comunque non è vincolante per i magistrati di preture e di tribunale in quanto una sentenza è solo un'interpretazione di legge accanto a... quale possono coesistere interpretazioni opposte, è altrettanto vero che costituisce un punto di riferimento che influirà nella futura giurisprudenza. E' pertanto reale la preoccupazione che molti giudici saranno portati a seguire l'orientamento della Suprema Corte con la conseguenza che, se questo orientamento si consolidasse e divenisse definitivo, i lavoratori potrebbero rivendicare solo i crediti, per eventuali differenze salariali, maturati negli ultimi cinque anni. Si tornerebbe di colpo alla situazione in cui versavano i lavoratori prima della famosa sentenza n. 63 66 della Corte costituzionale... *E allora che fare?* I lavoratori dovranno rivolgersi come sempre al sindacato che per fermare il decorso della prescrizione dei loro crediti, proprio per la particolare attenzione che occorre avere dopo la sentenza della Cassazione, darà le opportune indicazioni.

Ma non basta. Bisognerà lavorare in fabbrica e fuori per far cambiare l'orientamento della Cassazione, allargando il dibattito anche sul piano politico senza escludere la possibilità di arrivare ad una proposta di legge, con la più larga unità possibile, per far chiarezza sul tema e respingendo definitivamente l'orientamento della Cassazione che, se confermato, sottrarrebbe danaro ai lavoratori per regalarlo ingiustamente a quei datori di lavoro che nel tempo sono stati inadempienti e che non hanno rispettato i contratti di lavoro, cui erano obbligati. Un principio ingiusto anche nei confronti degli imprenditori che hanno sempre rispettato i contratti, che hanno pagato il salario come dovuto e che hanno prodotto a costi superiori a quei loro colleghi che la sentenza n. 1268 del 1976 vorrebbe ancora premiare.

Retribuzione e mutamento di mansioni

Cara Unità,

siamo occupati presso un ente pubblico parastatale di Milano. Nel 1971 in seguito all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori fu soppresso, perché incompatibile, il servizio per cui fummo assunti. A detto servizio, oltre allo stipendio o salario previsto dal contratto di lavoro, veniva corrisposta una indennità forfetizzata pari ad un'ora di lavoro giornaliera, a titolo di eventuali straordinari oltre l'orario di lavoro. Premettiamo che la timbratura del cartellino era obbligatoria all'entrata, ma non all'uscita poiché si trattava di lavoro che si svolgeva all'esterno della sede.

Ora, alla data della soppressione di detto servizio, come da fotocopia allegata, detta indennità forfettaria ci venne tolta, giustificando l'amministrazione che ne sono venuti a mancare i motivi. Ora vogliamo gentilmente essere in grado di sapere, per fare una eventuale azione legale, se detto provvedimento di toglierci l'indennità sopracitata è legale o no; e se a distanza di tempo ed essendocene i motivi validi potremmo ancora far valere i nostri diritti.

MARIA FOLLARINI
(Milano)

Non risulta dal vostro quesito se la Cassa di soccorso e malattia per i dipendenti dall'Azienda Trasporti Municipali di Milano, presso la quale siete in servizio, sia un ente pubblico economico o no. Nel primo caso, infatti la giurisdizione apparterrebbe al Giudice ordinario, nel secondo caso al Giudice amministrativo. In altri termini, per la tutela de vostri diritti, nel primo caso dovreste rivolgervi alla Magistratura ordinaria, nel secondo al Tribunale Amministrativo Regionale.

E' poi da aggiungere che i diritti e i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto si prescrivono in cinque anni (come dispone l'art. 2948 C.C.) e perciò dovete considerare se, dalla data di soppressione del servizio ad oggi, sia trascorso tale periodo: nel qual caso dovrebbe considerarsi prescritto, sempre che non vi siano stati da parte vostra atti interruttivi della prescrizione. Per quanto poi riguarda l'oggetto specifico delle vostre richieste, è vero che per l'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori il mutamento di mansioni non può importare, anche nel settore degli enti pubblici non economici, alcuna diminuzione della retribuzione; ma è anche vero che ciò vale per la retribuzione corrispondente all'attività ordinaria, ovvero a quella svolta nell'orario normale di lavoro.

Per la retribuzione risponderà al lavoro straordinario, ancorché forfetizzata, permane il diritto ad essa, nonostante il mutamento di mansioni, sempre che il nuovo posto di lavoro importi, come il precedente, anche se saltuariamente lo svolgimento del lavoro straordinario; altrimenti, verrebbe meno la ragione diretta del compenso e quindi il diritto ad esso.

Celebrati i 200 anni degli Stati Uniti

Il Presidente degli USA Ford ha celebrato il duecentesimo anniversario degli Stati Uniti con un discorso nella «Independence Hall» di Filadelfia dove il 4 luglio 1776 fu firmata la dichiarazione di indipendenza. Altre celebrazioni si sono avute in tutti gli USA. A Bartown, in Florida, Charlie Smith (nella foto), che con i suoi 134 anni è l'uomo più vecchio degli Stati Uniti, ha preso parte ad una parata.

Accertate responsabilità di ministri in carica

Lo «scandalo delle banane» alla Commissione inquirente

La Procura di Roma invierà gli atti giudiziari dopo l'apertura del nuovo Parlamento - Bustarelle a personalità politiche italiane per oltre 750 mila dollari - Alcuni decreti del governo sono stati ritenuti immotivati

ROMA, 4 luglio

Finirà alla Commissione inquirente della Camera l'inchiesta giudiziaria sullo scandalo delle banane. Una decisione in tal senso è stata presa dalla procura della Repubblica di Roma che sta attendendo l'apertura del nuovo Parlamento per rimettere gli atti giudiziari compiuti finora.

I motivi che hanno determinato questa decisione da parte della magistratura romana, sono da ricercarsi in alcuni indizi riguardanti l'attività di ministri in carica nel periodo in cui la multinazionale americana «United Brands» elargì bustarelle per facilitare la vendita delle banane «Chiquita» in Italia. Il sospetto maggiore riguarda la attività del ministero del Commercio con l'estero nel periodo che va dal 1972 al 1973. In quel periodo ne era titolare il socialdemocratico Matteo Matteotti. Secondo gli inquirenti risulterebbero immotivati alcuni decreti con i quali furono autorizzate le importazioni di contingenti residui di banane. Stando a queste indiscrezioni, il reato che si configurerebbe per quanto riguarda l'importazione di banane, sarebbe quello di corruzione. Trattandosi di ministri in carica la competenza spetta alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

L'inchiesta giudiziaria fu aperta nel maggio dello scorso anno, quando la «United Brands» denunciò pubblicamente di aver elargito, dal '70 al '74, oltre 750.000 dollari ad «*alcuni membri del governo italiano*». Sulla base di queste rivelazioni, il sostituto procuratore della Repubblica, dott. Del Vecchio, aprì un fascicolo giudiziario tentando di stabilire a chi fossero state consegnate le tangenti. Tramite il ministero degli Esteri fu chiesto alle autorità americane, ed in particolare alla SEC (Securities and Exchange Commission), di consegnare alla magistratura italiana copia dei documenti relativi alla presunta opera di corruzione. Le autorità americane non hanno accolto questo invito perché è ancora in corso, dinanzi al Tribunale federale di Washington, il processo contro la «United Brands» per falso in bilancio e altre violazioni fiscali. Inoltre i legali della multinazionale americana hanno richiesto e ottenuto la «*segretezza degli atti*» e pertanto nessun documento o rapporto riguardante la vicenda può essere reso pubblico prima della conclusione del processo. Comunque l'istruttoria del dott. Del Vecchio contiene già numerosi elementi che possono consentire alla Commissione inquirente di proseguire le indagini in attesa che dagli Stati Uniti giunga la documentazione sull'intera vicenda.

Lo scandalo delle banane, secondo quanto affermo Ted Levine, vice direttore della «Securities and Exchange Commission» di Washington, il superinvestigatore della polizia finanziaria statunitense, sarebbe molto più grosso di quanto si è appurato dagli interrogatori dei dirigenti della «United Brands». «E' una vicenda che dura da anni», affermò Levine, e vi sarebbero implicati personaggi politici dell'Honduras e dell'Italia. Levine ha ammesso che nel 1973 un personaggio politico italiano di governo avrebbe incassato personalmente 65 milioni di lire e la somma sarebbe stata depositata a suo nome dalla «United Brands» in una banca svizzera.

Secondo le autorità statunitensi la multinazionale americana «*avrebbe fornito informazioni parziali nel tentativo di evitare la chiarificazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze per coprire la realtà*». Da parte della «United Brands» è stata tentata anche la «carta politica»: per discolparsi dall'opera di corruzione messa in atto, ha sostenuto che le «bustarelle» elargite avrebbero avuto lo scopo di «*difendere la democrazia in Italia*». In poche parole, secondo la «United Brands» non si è trattato di «tangenti» ma di sovvenzioni a partiti di governo così come è avvenuto nel settore del petrolio.

Il sostituto procuratore dottor Del Vecchio ha esaminato anche questa eventualità, controllando i diversi decreti emessi dal '70 al '74 dal governo italiano in merito al commercio delle banane. Da questo esame sarebbe emerso che nel periodo '72-'73 alcuni decreti con i quali furono apportate modifiche al contingentamento d'importazione per i residui delle quote di merce non utilizzate erano completamente immotivati. La «United Brands», in sostanza, per assicurarsi condizioni di favore sul mercato italiano, sarebbe ricorsa ad un'opera di corruzione nei confronti di «*personalità di governo*». Il fascicolo giudiziario comprende anche alcune informazioni riservate giunte dagli Stati Uniti, ma non hanno valore di prova perché si tratta di atti non ufficiali.

Lo «scandalo delle banane» ha anche coinvolto il Presidente dell'Honduras, Oswald Lopez Arellano, presunto beneficiario di 1 milione e 250 mila dollari che gli sarebbero stati versati nel 1970 per ottenere rilevanti agevolazioni fiscali. Tuttavia l'interessato e il governo dell'Honduras smentirono seccamente le rivelazioni americane. La «United Brands» controlla quasi il 35 per cento del commercio delle banane nel mondo; in Europa ha posizioni prevalenti sui mercati italiano, belga, lussemburghese, svizzero, olandese e della Gran Bretagna. In Italia il commercio delle banane è stato al centro negli anni passati di altri scandali, tanto che il monopolio delle banane è stato sostituito con un sistema di quote.

Le «Chiquita» vendute in Italia sarebbero una quantità enorme: 340 mila tonnellate negli ultimi due anni. Anche la CEE ha aperto una inchiesta sul commercio in Europa delle banane, commercio in gran parte effettuato dalla società multinazionale americana.

Spetterà alla Commissione inquirente proseguire nelle prossime settimane le indagini, così come ha fatto per lo scandalo Lockheed.

Franco Scottoni

Era stato eletto da PCI, PSI, PRI e da sei dc

Si è dimesso il presidente della Provincia di Palermo

La segreteria della DC replica al ministro Gioia che aveva fatto occupare gli uffici dello scudo crociato: «Le dimissioni erano in programma» - Le proposte avanzate dal PCI per una nuova Giunta

DALLA REDAZIONE

PALERMO, 4 luglio

Si è dimesso Gaspare Giganti, il consigliere provinciale della DC eletto tre giorni fa presidente della Provincia di Palermo con i voti del PCI, del PSI, del PRI e di 6 consiglieri dc che avevano seguito la decisione dei propri organi dirigenti di sbaraz zarsi dello squalificato presidente della Giunta centrista dimissionaria, il fanfaniano Ernesto Di Fresco, per il quale hanno votato invece i suoi amici di corrente, i missini e i socialdemocratici.

A questo punto è cessata anche la «occupazione» degli uffici dello scudocrociato palermitano che era stata inscenata dal gruppo dei fanfaniani in segno di protesta per la «concessione al PCI» fatta dalla segreteria provinciale democristiana per risolvere la crisi. E' stato lo stesso ministro Giovanni Gioia, proconsole di Fanfani in Sicilia, a tenere l'ultima riunione nella sede «presidiata» ed a presentare ai suoi giovani adepti le dimissioni di Giganti come una vittoria della propria linea.

La segreteria democristiana ha ribattuto che era nei programmi che Giganti dovesse fare da «presidente-civetta» per permettere la cacciata di Di Fresco, risolvere la crisi e poi dimettersi per avviare soluzioni nuove. «Il voto del PCI si è rivelato determinante — precisa Piersanti Mattarella, leader del gruppo moroteo — proprio perché una componente del partito, i fanfaniani, si sono dissociati dalla linea decisa dagli organi dirigenti, facendo convergere i propri voti su Di Fresco e *trattando* per di più tale operazione con i fascisti».

A parte l'accesa battaglia interna alla DC palermitana, cui non è estraneo il tentativo del gruppo fanfaniano di far rifluire anche sulle scelte della DC alla Regione lo scontro in atto nel capoluogo, qual è la importanza politica della cacciata del fanfaniano Di Fresco dalla Provincia di Palermo? Ernesto Di Fresco, la cui esemplare biografia politica e documentata nelle relazioni della commissione Antimafia, è uno dei rappresentanti più emblematici della «industria del potere» fanfaniana che per 30 anni è cresciuta all'ombra degli Enti locali del capoluogo.

Finita l'era di Gioia al Comune, nel gennaio scorso, con l'intesa programmatica con il PCI stipulata a palazzo delle Aquile, la Giunta Di Fresco — un tripartito centrista DC-PSDI-PRI che era entrato in crisi virtuale 24 ore dopo essere stato eletto, per la fronda di un assessore dc della «fazione» dell'ex sindaco Ciancimino — rimaneva l'«ultima spiaggia» di questo vecchio e squalificato sistema di potere.

La sua formazione, avvenuta il 29 luglio dello scorso anno, rappresentò una vera e propria «sfida» alla coscienza democratica della città. E tutti i suoi atti susseguenti furono improntati alla medesima volontà di prevaricazione. Di Fresco, dopo essersi rifiutato di prendere atto della crisi della sua Giunta, iniziò a sfornare imperterrito decine di delibere, arrogandosi illegittimamente i poteri del Consiglio, dall'aumento degli «straordinari» del personale, a carriere-lampo per i dipendenti più «fidati», ad 89 assunzioni illecite di «invalidi civili» fasulli, che gli sono valse una inchiesta giudiziaria, sfociata il mese scorso nell'arresto di un funzionario e in una pioggia di avvisi di reato per il presidente e gli assessori.

Le dimissioni di Di Fresco vennero presentate finalmente a gennaio, e da quel momento si andò avanti a colpi di rinvii del Consiglio provinciale: Di Fresco, che fino a quel momento trovava l'acquiescenza delle altre correnti dc, pretendeva di essere riconfermato alla testa dell'Amministrazione.

La cacciata di Di Fresco dopo un anno di paralisi, di crisi e di contestazioni, apre ora prospettive politiche nuove: il PCI ha proposto la formazione di una nuova Giunta senza più discriminanti a sinistra. I repubblicani hanno richiesto l'immediato inizio di un confronto con i comunisti sul programma. La segreteria provinciale del PRI ha rivolto questo «invito formale» ieri sera alla DC, proponendo di iniziare una serie di incontri, anche bilaterali, per un confronto con i comunisti sulla base dell'esperienza già realizzata al Comune.

v. va.

La scorsa notte, nei pressi di Abbiategrasso (Milano)

Scontro frontale: quattro morti

A provocare l'incidente è stata un'auto con quattro giovani a bordo che tornavano da una cena - E' sbandata mentre sopraggiungeva una «Alfetta» - Altro incidente con due giovani vittime nel Polesine

MILANO, 4 luglio

Quattro persone sono morte la scorsa notte in uno scontro frontale avvenuto poco prima delle due al chilometro 21 della Milano-Vigevano, quasi all'altezza di Abbiategrasso.

I morti sono: il commerciante di Vigevano Giovanni Villa, di 34 anni, che viaggiava da solo a bordo di un'«Alfetta» e tre giovani: — Antonio Brunello, di 24 anni, Caterina Spano, di 18 e Anna Bonfanti, di 19, tutti di Milano — che erano a bordo di una «Ford Capri». Sulla «Capri», insieme alle due ragazze e Brunello, si trovava anche Edoardo Buetgen, di 28 anni, che è rimasto ferito e guarirà — secondo la prognosi — in circa 30 giorni.

L'automobile che è sbandata provocando l'incidente è la «Ford Capri» il cui guidatore sarebbe rimasto abbagliato dai fari di un'altra autovettura che proveniva in senso inverso, perdendo il controllo del volante e finendo al centro della carreggiata. Proprio in quel momento è sopraggiunta in senso inverso l'«Alfetta».

Il guidatore dell'«Alfa Romeo», il commerciante Giovanni Villa, stava rientrando a casa. I due ragazzi e le loro due amiche, che erano a bordo della «Capri», dopo esser stati a cena, stavano tornando a Milano.

★

ROVIGO, 4 luglio

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi sulla provinciale 55 che collega Badia a Lusia, in Polesine.

Le vittime sono Giuliano Davi e Danilo Guolo, entrambi di 18 anni, di Lendinara (Rovigo). I feriti sono Osmildo Guolo di 29 anni, fratello di Danilo (il quale è stato ricoverato nell'ospedale di Rovigo per lieve stato di choc, guaribile in 20 giorni) e Franco Trombaiolo, di 17 anni, di Lendinara, per il quale i medici si sono riservati la prognosi.

I quattro viaggiavano su una «Alfa Romeo 1300», alla cui guida era Osmildo Guolo, provenienti da Lendinara, e diretti a Lusia. In una curva, per cause che non sono ancora state accertate, Guolo ha perso il controllo della guida; l'auto è sbandata andando a cozzare contro un palo di sostegno della linea elettrica. Per estrarre i quattro dalla vettura, i vigili del fuoco sono stati costretti ad usare la fiamma ossiacetilenica.

Milano: incendio probabilmente doloso al carcere Beccaria

MILANO, 4 luglio

Incendio, con ogni probabilità doloso, questo pomeriggio alle 16,30 nel carcere minorile Cesare Beccaria. Le fiamme si sono sviluppate nel secondo settore, attualmente chiuso, ed hanno distrutto due materassi. A notare il fumo uscire dalle finestre e a dare l'allarme alla direzione dell'istituto è stata una pattuglia dei Vigili urbani in servizio nella zona. Non è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco in quanto lo stesso personale del carcere minorile è riuscito a domare le fiamme.

Anche se non si esclude totalmente che il fatto sia da attribuirsi ad autocombustione dato il caldo e la siccità, quella di una nuova protesta o di un atto di sabotaggio sembra essere l'ipotesi più probabile.

Nei primi cinque mesi del 1976

Infrazioni valutarie per 264 miliardi scoperte dalla GdF

Oltre sei miliardi e mezzo di valuta sequestrata - 521 miliardi di ricavi non denunciati al fisco - Forti evasioni dell'IVA

ROMA, 4 luglio

Infrazioni valutarie per 264 miliardi di lire (704 persone arrestate), oltre 6 miliardi e mezzo di valuta sequestrata, ricavi non denunciati al fisco per 521 miliardi, evasioni all'IVA per 56 miliardi: queste le principali frodi individuate nei primi cinque mesi di quest'anno dalla Guardia di Finanza. Lo si ricava da una relazione resa nota dal Comando generale del corpo, che domani 5 luglio festeggerà il 202 anniversario della sua fondazione.

L'anniversario costituisce, com'è ormai tradizione, l'occasione per un bilancio della più recente attività delle «fiamme gialle», del quale si ricava che nel settore delle imposte di fabbricazione sono stati sequestrati — sempre nei primi cinque mesi di quest'anno — prodotti petroliferi per quasi tremila tonnellate e sono stati accertati tributi evasi per 185 miliardi e mezzo, con la denuncia di 794 persone. In campo doganale sono state denunciate 794 persone, responsabili di evasioni per più di un miliardo di lire.

Il Corpo ha inoltre sequestrato 295 tonnellate di sigarette di contrabbando, 1.174 mezzi terrestri e 110 mezzi navali ed ha accertato tributi evasi nel settore dei monopoli per oltre 11 miliardi.

La relazione della GdF fa poi riferimento alla attività svolta nel '75, fornendo in proposito una serie di dati fra cui la denuncia di 308 persone per traffico di sostanze stupefacenti (ne sono stati sequestrati cinque quintali) e di ben 22.913 persone per evasioni di imposte indirette sui consumi per 132 miliardi di lire (lo Stato incassera però anche le somme per pecuniarie valutabili sui 318 miliardi). La GdF ha inoltre operato 140.532 denunce relative a 112 miliardi di evasioni (più di 265 miliardi di sanzioni pecuniarie minime) per tasse e imposte indirette sugli affari non pagate.

Per le imposte dirette, infine, il Corpo ha segnalato ricavi lordi non denunciati al fisco per quasi 8 mila miliardi di lire.

CITTA' DI TORINO
Assessorato per la Cultura

3 punti verdi
SPETTACOLI NEI PARCHI
1 RIGNON
Corso Orbassano 200
Questa sera alle ore 21,30
IL BAGNO
di Majakovskij - Regia Missiroli
Edizione Gruppo T.S.T.
INGRESSO Lire 500

Domani sera ore 21,30
CRISTO FRA I MURATORI
di E. Dmytryk con Lea Padovani
2° film della Rassegna
«EMIGRAZIONE, PERCHE'»
INGRESSO Lire 300

CITTA' DI TORINO
Assessorato per la Cultura

3 punti verdi
SPETTACOLI NEI PARCHI
2 SEMPIONE
Via Gottardo
Questa sera alle ore 21,30
SACCO E VANZETTI
di G. Montaldo con G.M. Volonté
Primo film della rassegna
«EMIGRAZIONE, PERCHE'»
INGRESSO Lire 300

Domani sera ore 21,30
IL BAGNO
di Majakovskij - Regia Missiroli
Edizione del Gruppo del Teatro Stabile di Torino
INGRESSO Lire 500

CITTA' DI TORINO
Assessorato per la Cultura

3 punti verdi
SPETTACOLI NEI PARCHI
3 TESORIERA
Via Asiago di Berrezio, 19
Questa sera alle ore 21,30
BALLETTO DUNA DI BUDAPEST
Spettacolo proposto dalla Regione Piemonte
INGRESSO Lire 500

Domani sera ore 21,30
SACCO E VANZETTI
di G. Montaldo con G.M. Volonté
Primo film della Rassegna
«EMIGRAZIONE, PERCHE'»
INGRESSO Lire 300

Avvisi economici

2) OFFERTE LAVORO

CERCASI [illegible] per [illegible] Tel. (0424) 24067 Pove (Treviso) 163, 111

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

AVVISO

Si rende noto che questa Amministrazione Provinciale deve procedere all'appalto dei lavori di ordinaria manutenzione, anno 1976, delle strade provinciali bitumate, mediante risagomatura del piano viabile e trattamento con tappeto bitumato - lotto n. 1, dell'importo di L. 146.000.000, con il sistema di cui all'art. 1 lettera B) e del successivo art. 2 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media a secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, della stessa legge, provvedendo alla aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.

Chiunque intenda essere invitato alla gara di appalto dovrà inoltrare apposita istanza - in bollo - alla Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, entro gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della richiamata legge n. 14 1973.

Brindisi 16 giugno 1976.

IL SINDACO
Avv. Francesco Clarizia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

AVVISO

Si rende noto che questa Amministrazione Provinciale deve procedere all'appalto dei lavori di ordinaria manutenzione, anno 1976, delle strade provinciali bitumate, mediante risagomatura del piano viabile e trattamento con tappetino bitumato - lotto n. 2, dell'importo di L. 120.000.000, con il sistema di cui all'art. 1 lettera B) e del successivo art. 2 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media e secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, della stessa legge, procedendo alla aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.

Chiunque intende essere invitato alla gara di appalto dovrà inoltrare apposita istanza - in bollo - alla Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, entro gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della richiamata legge n. 14 1973.

Brindisi, 16 giugno 1976.

IL SINDACO
Avv. Francesco Clarizia